



VITA

L'assicuratore è tenuto al pagamento del capitale stabilito alla morte dell'assicurato.

- **Assicurazione temporanea:**

questa forma garantisce il pagamento ai beneficiari previsti, di un capitale impignorabile ed inalienabile, se la morte dell'assicurato avviene entro un periodo di tempo predeterminato. **Vantaggi:** capitali assicurati elevati a fronte di costi limitati; capitale non soggetto ad imposte di successione; disponibilità di capitale per fronteggiare cambi nella titolarità dell'azienda (morte di un socio).

- **Assicurazione a vita intera:**

questa forma garantisce il pagamento ai beneficiari previsti di un capitale impignorabile ed inalienabile, in caso di morte, in qualsiasi momento avvenga (senza limiti di durata).

Vantaggi: copertura assicurativa in caso di morte senza limitazione di tempo; possibilità in qualsiasi momento di riscattare le somme capitalizzate, con conseguente cessazione della garanzia; capitale non soggetto ad imposte di successione; disponibilità di capitale per fronteggiare cambi nella titolarità dell'azienda (morte di un socio).

La nuova riforma sulle successioni e donazioni, presenta un'amara sorpresa per chi erediterà o riceverà in dono aziende, azioni o quote societarie.

In passato, il fisco tassava eredità e donazioni sul valore che il bene aveva in quel momento. Ora, si riceve il bene al valore originario. Questo comporta, al momento di una successiva vendita, una tassazione da capogiro.

Ad esempio, un genitore lascia in eredità al figlio l'impresa di famiglia, magari costruita da zero, che vale, poniamo, tre miliardi di lire. Con la nuova legge, se il figlio la rivenderà per quattro miliardi, scatterà una tassazione, del 12,50% sull'intera cifra incassata, visto che il valore iniziale era zero. In passato era tassata solamente la plusvalenza, tra il valore ereditato o donato e il prezzo di vendita.



TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER GLI AMMINISTRATORI

Il Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917, ed entrato in vigore con 1 gennaio 1988) ha previsto per le aziende la possibilità di istituire un trattamento di fine mandato per gli Amministratori.

Le aziende, siano società di persone o di capitali, possono riconoscere ad ogni amministratore un **tfm** alla conclusione del rapporto di collaborazione, accantonando in un «fondo di accantonamento indennità di fine mandato amministratori» una quota del compenso annuo. Tale quota potrà essere investita in una polizza vita, in questo modo ottenendo notevoli vantaggi sul piano fiscale e finanziario.

L'amministratore deriverà, dalla costituzione di un **tfm**, i seguenti vantaggi fiscali:

- Le quote annue accantonate non si cumuleranno al reddito Irpef;
- Alla scadenza le quote accantonate verranno sottoposte a tassazione separata, con l'applicazione di un'aliquota più favorevole rispetto all'aliquota marginale Irpef;
- Come beneficiario di polizza, l'amministratore gode di una tassazione sulle plusvalenze derivante dai contratti assicurativi pari al 12,50%, restando quindi esclusi sia dalla tassazione separata che dall'imponibile Irpef. In caso di decesso dell'amministratore, gli interessi maturati sul capitale verranno destinati ai beneficiari da lui designati, in esenzione della ritenuta d'acconto.

La società, dal canto suo, avrà l'opportunità di dedurre fiscalmente come costo di esercizio le quote accantonate, con conseguente abbattimento degli utili. Premessa di tale deducibilità è che a monte sia stato esattamente quantificato l'importo da accantonare a favore dell'amministratore.

Tutti questi aspetti acquisiscono particolare rilevanza nel caso in cui la figura dell'amministratore coincida con quella di socio/titolare della società.